

# DEVE ESSERE REINTEGRATO IL LAVORATORE LICENZIATO PER SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ FISICA SE POTEVA ESSERE COLLOCATO ALTROVE



La Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 9937 del 12.04.2024, ha confermato le pronunce emesse a definizione dei precedenti gradi di giudizio mediante le quali la società datrice di lavoro era stata condannata alla reintegrazione del dipendente licenziato per ritenuta inidoneità fisica, nonché alla corresponsione in suo favore di una indennità (pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) a titolo di risarcimento del danno, ritenendo che la società avesse omesso di assolvere all'onere – a proprio carico – di dimostrare l'impossibilità di *repêchage* (ovvero di una ricollocazione alternativa) del lavoratore e che, per l'effetto, il provvedimento espulsivo comminato dovesse ritenersi illegittimo.

In virtù di una condizione di matrice giurisprudenziale che impone al datore di lavoro la preventiva verifica dell'inesistenza di posizioni alternative alle quali adibire il lavoratore per evitarne il licenziamento, la legittimità del provvedimento espulsivo per giustificato motivo oggettivo presuppone, infatti, l'impossibilità di utilmente ricollocare il lavoratore. Condizione, questa, che trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore.

Per l'effetto, il datore di lavoro deve verificare che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, non siano presenti mansioni appartenenti allo stesso livello e categoria di inquadramento, oppure mansioni rientranti nel livello im-

mediatamente inferiore della medesima categoria, sino ad arrivare, in caso di posti disponibili in livelli ulteriormente inferiori o in categoria inferiore, a formalizzare, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, un'offerta del relativo posto come alternativa al licenziamento.

La pronuncia in commento, ponendo l'attenzione sull'assolvimento dell'onere datoriale di dimostrare l'impossibilità del *repêchage*, va quindi ad ulteriormente consolidare il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità che esclude che debba essere il lavoratore licenziato a spiegare dove e come potrebbe essere ricollocato all'interno dell'azienda. Altre pronunce della Suprema Corte avevano già evidenziato come, alla luce dei principi di diritto processuale, l'onere di allegazione dovesse incombere sulla stessa parte che aveva l'onere di provare il fatto (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 24195 del 02.11.202; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 12101/2016).

Ne consegue che *“l'onere datoriale di provare l'impossibilità di repêchage, in quanto concernente un fatto negativo, potrà essere assolto non già sfruttando la mancata indicazione da parte del lavoratore, ma solo mediante la prova presuntiva che tutti i posti di lavoro erano stabilmente occupati al momento del licenziamento e che, dopo di esso e per un congruo periodo di tempo, non sono state effettuate assunzioni”*.

Per l'effetto, considerato che la violazione dell'obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute, integra l'ipotesi di difetto di giustificazione, è stato confermato l'obbligo di reintegrazione.



**Giovanna Riviera**  
Avvocato di diritto del Lavoro  
[www.studiolegaleriviera.it](http://www.studiolegaleriviera.it)



STUDIO LEGALE  
**GIOVANNA RIVIERA**  
LABOUR LAW FIRM

***Avvocato di diritto del lavoro***  
***Sui fori di Brescia, Bergamo, Milano***

L'Avvocato Giovanna Riviera è esperta in Diritto del Lavoro, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Diritto Previdenziale e Diritto Sindacale. Dedicandosi oramai da svariati anni esclusivamente all'attività forense come Avvocato del Lavoro ha maturato una grande esperienza, operando su svariati Fori.

**STUDIO DI BRESCIA**

25122 Brescia (BS) Via Solferino 17 (primo piano)

**STUDIO DI MANTOVA**  
46100 Mantova (MN)  
Via Attilio Mori 8

**STUDIO DI BERGAMO**  
24121 Bergamo (BG)  
Viale Papa Giovanni XXIII, 106

**STUDIO DI MILANO**  
20122 Milano (MI)  
Via San Calimero 11

RIVIERA AVV. GIOVANNA Cell. 348 7896197 - Tel. 030 6364882 - [info@studiolegaleriviera.it](mailto:info@studiolegaleriviera.it)

**[www.studiolegaleriviera.it](http://www.studiolegaleriviera.it)**